RELAZIONE

Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Lo scopo delle disposizioni dei **commi da 1 a 5** è quello di poter disporre, anche per l'anno 2015, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti. I ritardi nell'impiego delle risorse derivano essenzialmente dagli interventi di riorganizzazione previsti dalla legge, dai blocchi delle assunzioni che ne sono scaturiti e dai tempi di svolgimento delle procedure concorsuali. La proroga consente di poter contare sulle disponibilità dei budget già accantonati da leggi precedenti senza mandarli in economia. Ciò risponde all'obiettivo di consentire, in un regime di forti limitazioni delle assunzioni e di scarso ricambio generazionale, di utilizzare al meglio le risorse dedicate a tale scopo. Più in dettaglio:

- **il comma 1, lettera a),** proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Si tratta di assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca riferite a budget del 2008 e del 2009. Si ritiene che per le assunzioni riferite ai predetti budget, più volte prorogate negli anni passati, questa possa costituire l'ultima proroga;
- **il comma 1, lettera b)**, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in specifiche amministrazioni pubbliche e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca, Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Università;
- **Il comma 2** proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; la previsione inoltre proroga al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste. Si tratta di assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca riferite al budget del 2014. Questa proroga interviene per la prima volta sulle risorse di riferimento consentendo anche qui un utilizzo fino al 31 dicembre 2015.
- **Per effetto del comma 3**, le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2015. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che gravano sull' apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

• In analogia al comma 3, **il comma 4**, proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi settori, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

• **Il comma 5** prevede che le risorse per le assunzioni prorogate di cui ai commi 1, lettera b) e 2 del presente articolo per le quali non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere siano usate per i processi di mobilità del personale delle province.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2015 il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2014), previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, entro il quale le province possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato. Fermo restando il divieto per le province di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, la proroga potrà essere disposta per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale, come previsto dal citato articolo 4, comma 9, del d.l. 101 del 2013, richiamato nella disposizione in esame.

Il **comma 7** proroga al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dall'AIFA per il conferimento di incarichi dirigenziali, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge e con scadenza fino al 31 marzo 2015, anche ove eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ciò, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia, nelle more della riorganizzazione organica della stessa.

I predetti contratti sono stati stipulati dall'AIFA ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo cui "L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato".

La norma dispone, altresì, che la spesa derivante dalla proroga, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Si tratta di risorse derivanti dalla maggiorazione del 20% delle tariffe per prestazioni rese dall'AIFA stessa, comprensive di quelle connesse alle ispezioni. Tali entrate confluiscono direttamente al bilancio dell'AIFA, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 48. Per i dettagli in ordine agli aspetti finanziari si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria.

Le unità dirigenziali interessate dalla norma di proroga sono i seguenti:

- Direttore dell'Ufficio Affari Legali, il cui contratto scade il 6 gennaio 2015;
- Direttore dell'Ufficio di Presidenza, il cui contratto scade il 17 gennaio 2015;
- Direttore dell'Ufficio Stampa, il cui contratto scade il 31 marzo 2015;
- Direttore dell'Ufficio Segreteria Tecnica della Direzione Generale, il cui contratto scade il 31 marzo 2015.

A tal riguardo, occorre evidenziare che l'Agenzia è un ente dotato, ai sensi del comma 3 del menzionato art. 48, di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale,finanziaria e gestionale e, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera m), del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di autonomia regolamentare.

Nell'ambito di tale autonomia regolamentare l'Agenzia ha dettato in un apposito regolamento di contabilità le norme che - nel rispetto del disposto dell'art. 23, comma 3, del regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 20 settembre 2004, n. 245 - regolano l'attività amministrativa e contabile secondo i principi contabili previsti dal codice civile, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla contabilità pubblica.

Segnatamente, in ordine alla dotazione organica attuale, si ricorda che, in applicazione dell'art. 34-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2009, n. 14, con DPCM 30 novembre 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2010, l'AIFA veniva autorizzata ad avviare, nel triennio 2010-2012, le procedure concorsuali per la copertura delle vacanze di organico, per un totale di 179 posti.

Nel 2010 era stata avviata una parte delle procedure concorsuali autorizzate a fronte delle quali venivano assunti, tra il 2011 e il 2012 circa 116 unità di personale.

Il 24 maggio 2012 veniva bandita la restante parte delle procedure concorsuali, autorizzate con il DPCM richiamato, e finalizzate alla copertura completa della dotazione organica fissata a 450 unità di personale.

Tuttavia, occorre evidenziare che - in seguito alla entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2013, n. 135 (c.d. spending review), in particolare art. 2, e alla pubblicazione del DPCM 22 gennaio 2013 - anche l'Agenzia Italiana del Farmaco è stato oggetto di riduzione del proprio assetto organizzativo, dirigenziale e non dirigenziale. Allo stato attuale, pertanto, la dotazione organica dell'AIFA, come sopra ricordato, è pari a 389 unità.

Come noto, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni – e quindi anche l'AIFA – possono conferire ad esterni, con contratto a tempo determinato, un numero di incarichi pari all'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla II fascia. Nel caso di specie, in AIFA tale quota corrisponde a 2, 56 unità (3 unità, arrotondando per eccesso). Attualmente, tuttavia, in AIFA gli incarichi conferiti ad esterni sono pari a 6 unità, quindi con uno sforamento di tre unità rispetto alla quota consentita. A quelli sopra indicati, interessati dalla norma di proroga, infatti, devono aggiungersi i seguenti due incarichi:

- Direttore dell'Ufficio Prezzi e Rimborso, il cui contratto scade l' 8 agosto 2015, ma che è in collocamento in quiescenza anticipata al prossimo 30 aprile 2015;
- Responsabile dell'Unità dirigenziale per i Registri di monitoraggi odei farmaci e gestione esperti AIFA, il cui contratto scade il 31 maggio 2017.

Pertanto, considerato che una delle due unità dirigenziali da ultimo indicate si collocherà in quiescenza anticipata il prossimo 30 aprile 2015, gli incarichi conferiti da AIFA ad esterni supereranno, stante la proroga disposta dalla presente norma, a decorrere dal 30 aprile 2015, di sole due unità la quota di cui al citato articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Per questo il comma 7 prevede che i contratti possano essere prorogati anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

In relazione al **comma 8** si rappresenta che l'articolo 1, comma 14, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 ha disposto che "*Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014, purché le medesime procedure*

siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013".

L'articolo 8, comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, stabilisce che "*Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248*[1]*. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*".

Con determinazione direttoriale n. 146599 R.U. del 17 dicembre 2013, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - in applicazione della disposizione di cui al citato art. 8, comma 24 - ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 49 dirigenti di seconda fascia.

Avverso tale bando di concorso sono stati prodotti vari ricorsi (TAR Lazio, R.G. n. 2692/2014; TAR Lazio R.G. n. 3958/2014; TAR Bolzano n. 48/2014), tuttora pendenti e nell'ambito dei quali sono state accolte le istanze cautelari di sospensiva prodotte dai ricorrenti.

Il suddetto contenzioso non consentirà, come risulta evidente, la definizione della procedura selettiva di cui trattasi entro il 31 dicembre 2014, come invece previsto dall'art. 1, comma 14, del D.L. n. 150/2013.

Anche avverso l'analogo concorso pubblico bandito dall'Agenzia delle Entrate con D.D. n. 65107 del 6 maggio 2014 è stato prodotto contenzioso, con contestuale richiesta di sospensiva (TAR Lazio, R.G. n. 8028/2014).
Il comma 8 pertanto dispone la proroga, al 31 dicembre 2015, del termine indicato dall'articolo 1, comma 14, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150.
Il comma 9 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la possibilità di assumere nell'anno 2015 dalle graduatorie dei concorsi esterni in corso di validità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, personale dirigenziale appartenente a diversi profili professionali.
Con riferimento al **comma 10** si evidenzia che il decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sancisce, all'articolo 1, comma 6-septies, che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli Organi costituzionali, presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza (art. 57 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).
Al medesimo comma 6-septies, il citato decreto-legge prevede inoltre la non applicazione della disposizione (articolo 133, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 217/2005) secondo cui possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo, contemporaneamente, non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale.
La vigenza della disposizione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.
Il comma in esame, che prevede un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2015, trova fondamento nella persistenza dell'oggettivo interesse alla proficua e utile collaborazione tra Amministrazioni, finora positivamente sperimentata.
Con riferimento al **comma 11** si rappresenta che, a seguito della soppressione dell'ex ASSI – UNIRE stabilita ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e il conseguente assorbimento della struttura e delle competenze di gestione dell'ippica nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si sono registrate notevoli difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente (pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo, pagamenti verso le società di gestione degli ippodromi, situazioni debitorie derivanti dalla gestione dell'ex ASSI – UNIRE). Già con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 11177 del 31 gennaio 2013 si consentì al Segretario generale dell'ex ASSI, per l'esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia soppressa. Successivamente l'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni, utilizzando il suddetto conto di tesoreria, per l'esercizio 2014.
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di pagamento con la celerità necessaria, derivante dallo stato di crisi del settore che sopporta ritardi nei pagamenti imposti dalla esigenza di recuperare su un triennio una ingente quantità di debiti e provvedere altresì all'estinzione del piano di rientro

dai debiti ippici 2012, di cui al suindicato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 11177 del 31 gennaio 2013, nonché provvedere all'estinzione delle situazioni debitorie maturate dall'ex ASSI – UNIRE sino al 31 dicembre 2012, viene prorogata, fino al 30 giugno 2015, la gestione del dirigente delegato ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI.
Questa necessità è imposta anche dall'esigenza di consentire anche l'attività di liquidazione delle pendenze ancora in corso quali la liquidazione del FONDO TOTIP e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti ex ASSI UNIRE. La prosecuzione dell'attività del dirigente delegato è inoltre indispensabile per favorire sia il rispetto dei termini connessi al piano di rientro, che vede nel 2015 l'ultima annualità di riferimento in relazione ai cc.dd. "debiti ippici", nonché per consentire il più celere svolgimento dei pagamenti connessi alle situazioni debitorie ex ASSI maturate sino al 31 dicembre 2012.
Il **comma 12** proroga al 28 febbraio 2015 il termine per la conclusione del progetto formativo presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 37, comma 11, iniziato nel 2014.

Art. 2 (Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa)
L'articolo, alla lettera a) proroga di due mesi il termine per la presentazione alle Camere della relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, di cui all'art. 18, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di consentire l'ultimazione della predisposizione di detta relazione.
La lettera b), con riferimento a quanto disposto in materia di processo amministrativo digitale, dall'art. 38, comma 1-bis, dello stesso decreto-legge 90/2014, prevede una proroga di sei mesi del termine di decorrenza dell'obbligatorietà della sottoscrizione con firma digitale, per corrispondere all'esigenza di disporre dei tempi tecnici per l' adeguamento delle strutture informatiche.

Art. 3 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico)
Relativamente al **comma 1**, si evidenzia che l'art. 3 *quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede, al secondo e terzo periodo del comma 5, l'introduzione a partire dal 2015, dei sintonizzatori digitali per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 almeno con codifica MPEG 4 negli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi; in particolare, tale introduzione è prevista dal 1 gennaio 2015 per le aziende produttrici e dal 1 luglio 2015 per la vendita al dettaglio ai consumatori finali.
La disposizione proroga i suddetti termini rispettivamente al 1° luglio 2016 e 1° gennaio 2017, in considerazione della difficoltà di individuare uno specifico standard, attualmente oggetto di evoluzione tecnologica tra lo standard H.264 e lo standard HEVC, da applicare in tale ambito da parte delle aziende produttrici.
Con riferimento al **comma 2** si rappresenta che il comma 1, capoverso 7-septies, dell'articolo 33 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come inserito dal recente decreto-legge n.133/2014 "Sblocca Italia", ha previsto una cornice temporale per l'ammissione ai benefici del credito d' imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP per interventi infrastrutturali (per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto) realizzati sulla rete a banda ultralarga relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito i1 servizio a banda ultralarga all'utente e per i quali ricorrano condizioni di novità e di aggiuntività rispetto a

quelli già previsti e siano funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nelle aree interessate dalla diffusione.
In considerazione della brevità del periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione della legge di conversione del precitato decreto legge (legge 11 novembre 2014. n.164, in G.U. 11 novembre 2014 S.0.) e il primo termine ivi previsto per l'operatore interessato per effettuare una manifestazione di interesse alla realizzazione dell' investimento (31 gennaio 2015) viene previsto un breve slittamento di tale termine al 31 marzo 2015.
E' inoltre contenuto in due mesi (in luogo degli attuali tre mesi) il periodo successivo a tale data per la presentazione da parte dell'operatore interessato del progetto esecutivo (contenuto nel quarto periodo del comma 7-septies in questione) fissando quindi i1 termine di tale fase al 31 maggio 2015.
Conseguentemente si provvede a ricavare una apposita finestra temporale di 15 giorni successiva all'ultimo giorno utile per la presentazione del progetto esecutivo (31 maggio 2015), al fine di consentire, entro il 15 giugno 2015, anziché entro il 30 aprile 2015, al Ministero dello sviluppo economico di pubblicare l'insieme delle aree oggetto di intervento.
Il **comma 3** proroga al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», e successive modificazioni. In particolare, l'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo n.177 del 2005 ha disciplinato in maggior dettaglio il divieto -- posto nel nostro ordinamento fin dalla legge n. 112 del 2004 -- di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani da parte di imprese esercenti attività televisive.
In attesa di un'organica disciplina nazionale delle comunicazioni di massa ed in particolare dei limiti antitrust alle concentrazioni relative all'editoria, all'emittenza televisiva ed alla raccolta pubblicitaria, è necessario, al fine di preservare il pluralismo informativo, prorogare il vigente divieto di partecipazioni incrociate fra le imprese che esercitano l'attività televisiva, in ambito nazionale, su qualunque piattaforma, e le società editrici di quotidiani.

Art. 4 (Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno)
Il comma 1 proroga per l'anno 2015 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il quale disciplina la procedura attraverso cui il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini. Tale disposizione, prevista per l'anno finanziario 2002, è stata resa applicabile fino a tutto il 2014, per effetto, da ultimo, della proroga disposta dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15. La procedura di cui al citato art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314, sostituisce la procedura di cui all'art. 141, c. 2, del TUEL, di cui al d. lgs. n. 267/2000, che affida la competenza all'attivazione del meccanismo sostitutivo all'organo regionale di controllo, non più esistente.
In relazione al **comma 2** si rappresenta che i termini per l'adeguamento antincendio delle strutture turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto sono stati più volte prorogati e, da ultimo, con l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è stato stabilito che le strutture di tale tipologia, esistenti alla

data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 (contenente le regole tecniche in materia) dovessero completare l'adeguamento di cui trattasi entro il 31 dicembre 2014.
Peraltro, il comma 2 dello stesso articolo 11 ha previsto che, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, fossero aggiornate le disposizioni del citato decreto ministeriale in data 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto. In considerazione della mancata adozione del predetto intervento di aggiornamento delle regole tecniche in materia, preventivabile per i primi mesi del prossimo anno, il comma 2 proroga al 30 aprile 2015 il termine fissato dal citato articolo 11, comma 1, al fine di disporre del lasso di tempo utile a consentire alle strutture ricettive turistico-alberghiere di adeguarsi alle misure antincendio sulla base delle nuove regole tecniche semplificate in via di adozione.
Il **comma 3** proroga al 31 dicembre 2015 l'autorizzazione - ex art. 41-bis, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 - al mantenimento, fino al 31 dicembre 2014, delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali intestate ai prefetti, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria- Trani di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148. La disposizione di proroga è volta a consentire la prosecuzione delle attività per l'adempimento delle obbligazioni già assunte per gli interventi autorizzati dalle predette leggi ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto già previsto dal richiamato articolo 41-*bis*.
La disposizione di cui al **comma 4** proroga al 30 giugno 2015 il regime transitorio previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 - già rinviato al 31 dicembre 2014 - per l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana ed in funzione antipirateria di guardie giurate che, pur non avendo ancora frequentato i prescritti corsi teorico–pratici previsti dall'art. 6 del regolamento di cui al D.M. 15 settembre 2009, n. 154, abbiano comunque partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, con relativa attestazione del Ministero della Difesa. La proroga si rende necessaria al fine di consentire, anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2014, il perdurante invio del personale suddetto che quotidianamente viene imbarcato in funzione antipirateria sulle navi battenti bandiera italiana. Sotto il profilo dell'organizzazione dei corsi teorico-pratici, il cui superamento rappresenta la condizione richiesta a regime dalla norma per l'invio delle guardie giurate a bordo delle navi, si soggiunge che l'Amministrazione dell'interno ha concluso la predisposizione del disciplinare tecnico in materia di formazione delle guardie particolari giurate, sul quale si è in attesa di acquisire il parere delle Amministrazioni interessate (Ministeri della difesa e delle infrastrutture e trasporti). Tale disciplinare costituisce elemento prodromico necessario anche per la regolamentazione relativa ai servizi di pirateria marittima in quanto la legge n. 130/2011 prevede, tra i requisiti richiesti alle guardie giurate da adibire a tali servizi, l'aver frequentato i corsi di cui al citato D.M. 154/2009.
Con riferimento al **comma 5** si evidenzia che alcune province non hanno ancora approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014, nonostante il termine più volte differito sia scaduto il 30 settembre 2014. Come emerso anche in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, la riduzione di risorse operata in applicazione del decreto-legge n. 66 del 2014 (c.d. spending review), convertito dalla legge n. 89 del 2014, e la costante flessione delle entrate proprie, in concomitanza al processo di trasformazione di tali enti di area vasta, hanno determinato difficoltà nell'adozione

del fondamentale documento di programmazione finanziaria. Con la norma in esame si corrisponde all'esigenza di assicurare l'approvazione del bilancio per l'anno 2014.

Il **comma 6** proroga per il primo trimestre 2015, il ricorso ad un contingente di 3.000 unità di personale delle Forze armate, con un impiego limitato ai soli servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili.

Infatti, il 31 dicembre 2014 scade il termine per l'impiego del contingente di 4.250 militari delle Forze Armate, attualmente destinati in diverse aree del Paese all'espletamento - nell'ambito della cosiddetta "Operazione strade sicure" - dei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, tra cui il sito per la realizzazione della TAV e la vigilanza presso i Centri di permanenza per immigrati, nonché per il concorso, con il personale delle Forze di polizia, nei servizi di perlustrazione e pattugliamento, ai sensi dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché dell'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Attualmente, 3.230 unità di militari sono impiegati per la vigilanza a siti e obiettivi sensibili e 980 per i servizi di perlustrazione e pattuglia.

La proroga per il primo trimestre dell'anno 2015 di quantomeno 3.000 unità consente di garantire la funzionalità del sistema sicurezza, attese le già gravi carenze di personale, soprattutto di quello più giovane da destinare a tali servizi, nonché l'eccezionale assorbimento di operatori di polizia derivante dai servizi di sicurezza da assicurare in occasione della preparazione di EXPO 2015.

Art. 5 (Proroga di termini in materia di beni culturali)

Si fa presente che il comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 145 del 2013 (cd. Destinazione Italia) dispone che, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica tramite la valorizzazione di aree territoriali nazionali e dei beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, possano essere finanziati progetti presentati da Comuni, singolarmente o raggruppati, nonché da Unioni di Comuni con una popolazione da 5.000 a 150.000 abitanti. I progetti devono essere presentati e valutati secondo modalità definite con un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottarsi entro il 31 dicembre 2014. Condizione per l'ammissione al beneficio è che in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario entro il 31 marzo 2015 e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. Si rileva che il tempo intercorrente tra il termine previsto per la definizione del suddetto decreto e quello entro il quale i Comuni selezionati devono procedere al relativo impegno di spesa, fissato appunto al 31 marzo 2015, appare particolarmente esiguo, in considerazione delle numerose istanze che presumibilmente saranno presentate dai Comuni e del tempo necessario alla Commissione giudicatrice dei progetti per elaborare la graduatoria degli interventi ammissibili. La disposizione in esame pertanto proroga il termine del 31 marzo 2015 al 30 giugno 2015, fermo restando l'obbligo di concludere i lavori entro venti mesi da tale data.

Art. 6 (Proroga di termini in materia di istruzione)

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale sono considerati pienamente validi ed efficaci gli atti e i provvedimenti adottati in assenza dei pareri obbligatori e facoltativi dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola. L'organo consultivo a livello nazionale, il CNPI (Consiglio nazionale della pubblica istruzione), pur disciplinato dal testo unico

sull'istruzione, dal 1° gennaio 2013 non è stato più prorogato e quello che avrebbe dovuto sostituirlo sulla base della riforma del 1999, ovvero il CSPI (Consiglio superiore della pubblica istruzione), non è mai stato attivato, con conseguente blocco di tutta l'attività regolamentare e amministrativa del Ministero relativamente alla scuola e relativo contenzioso sugli atti già adottati in assenza del prescritto parere. La norma di cui al comma 1, pertanto, anche al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2014/2015, sancisce la piena efficacia degli atti e dei provvedimenti che saranno adottati in assenza del prescritto parere fino al momento in cui sarà definito il riordino e la ricostituzione degli organi collegiali della scuola e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con la disposizione in esame si posticipa altresì il termine per l'avvio delle elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nelle more del complessivo riordino degli organi collegiali della scuola.

Il **comma 2** proroga dal 30 giugno 2015 al 31 ottobre 2015 il termine per le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, termine già prorogato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Tale proroga è motivata dalla necessità di consentire a tutti gli abilitati della tornata (2013) dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il 2013, di poter partecipare alle procedure di selezione. Al riguardo, si rappresenta che i risultati dell'Abilitazione sono stati pubblicati dal 7 ottobre e ad oggi sono stati pubblicati i risultati di n. 48 settori su n. 184 e si andrà avanti per almeno altri 3 mesi. E' emersa, pertanto, l'esigenza di assicurare che gli abilitati della tornata 2013 di tutti i settori siano messi in condizioni analoghe ai fini delle procedure di chiamata.

Il **comma 3**, lettera a), proroga l'utilizzo delle risorse delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica per consentire la concessione dei premi agli studenti iscritti nell'anno accademico 2014/2015 con le risorse a disposizione delle suddette Istituzioni per tale finalità.

Alla lettera b), viene disposta la proroga per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 della vigenza delle graduatorie nazionali che, nelle more della definizione del nuovo regolamento, verranno utilizzate per garantire la copertura dell'organico tramite l'attribuzione al personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Il **comma 4** proroga i termini della procedura relativa agli interventi di edilizia scolastica finanziati con il decreto-legge n. 69 del 2013, c.d. decreto del fare, al fine di consentire agli enti locali di completare i lavori in tempo, senza correre il rischio di doverli lasciare incompleti, e di accedere senza problemi ai relativi finanziamenti.

Le proroghe consentono in particolare:

- lo slittamento dei termini di aggiudicazione dei lavori già fissati al 30 aprile 2014 e al 30 giugno 2014;
- lo slittamento del termine del 31 dicembre 2014 fissato per il trasferimento delle risorse da parte dello Stato al fine di consentire i pagamenti anche nel corso del 2015 in favore degli enti locali, che altrimenti perderebbero in tutto o in parte il finanziamento assegnato.

La norma prevede inoltre al **comma 5** la proroga del termine per le aggiudicazioni dei lavori anche per gli interventi legati allo scorrimento delle graduatorie regionali di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 ma finanziati ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge n. 66 del 2014 e della successiva delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014.

Il **comma 6** proroga al 31 marzo 2015 il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall'articolo 1, comma 2-ter del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazione, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87. Tale disposizione prevede che entro il 31 dicembre 2014 è bandita la prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici. La procedura prevista per legge è lunga e complessa, in quanto prevede, prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministero dell'economia e del Ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione, nonché il parere del Consiglio di Stato. Non essendosi, allo stato attuale, concluso il procedimento che ha richiesto una necessaria preventiva consultazione con gli attori coinvolti, compresa la Scuola nazionale della pubblica amministrazione cui compete il bando, la proroga del termine in scadenza si rende assolutamente necessaria al fine di consentire la conclusione dell'iter procedurale di avvio della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Art. 7 (Proroga di termini in materia sanitaria)

Il **comma 1** proroga al 30 giugno 2015 il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per dare compiuta attuazione all'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, intervenuto sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica. La necessità della proroga al 30 giugno 2015 del termine attualmente fissato al 31 dicembre 2014, scaturisce dal fatto che non tutte le Regioni e Province autonome riusciranno a completare il percorso di autorizzazione e accreditamento di Servizi trasfusionali e delle Unità di raccolta, previsto dal citato Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 finalizzato alla piena conformità del sistema alle normative vigenti. Pertanto, al fine di garantire la tutela della salute pubblica, è necessario che i Servizi trasfusionali e le Unità di raccolta operanti sul territorio nazionale siano rispondenti ai requisiti previsti dalle normative nazionali ed europee, e quindi autorizzati e accreditati dalle Regioni e Province autonome entro il 30 giugno 2015, allo scopo di assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti del sangue destinati alla trasfusione, ivi compreso il plasma destinato alla produzione di medicinali emoderivati, con l'obiettivo che sia assicurata l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

La disposizione di cui al **comma 2** rinvia il processo di privatizzazione di quella parte della Croce Rossa Italiana ancora in regime di diritto pubblico, intervenendo sulla revisione di alcuni elementi qualificanti il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. La previsione, tuttavia, non intende intervenire sul processo di privatizzazione già avviato dal 1° gennaio 2014 presso le unità operative della C.R.I., Comitati locali e provinciali, né s'intende variare l'assetto complessivamente previsto dal citato decreto legislativo per quanto attiene tutti gli aspetti in esso disciplinati, ivi compresi quelli relativi al personale ma è finalizzata alla tutela dell'interesse generale e di garanzia per tutte quelle attività previste dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo 178/2012 e le attività svolte in ausilio delle Forze Armate. Il rinvio di un anno, rispetto ai termini attualmente previsti, in assenza, allo stato, di alcuni dei provvedimenti di attuazione della riforma, riguarda la privatizzazione delle strutture centrali (sede nazionale e sedi regionali) della Croce Rossa Italiana, dotate, a tutt'oggi di personalità giuridica di diritto pubblico. In particolare, si evidenzia che il comma 5, dell'articolo 6 del d.lgs. 178/2012, prevede l'istituzione di una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica con la partecipazione di rappresentanti dei dicasteri coinvolti,

della CRI (Ente e Associazione) delle Regioni e delle organizzazioni sindacali, al fine di coordinare e supportare il processo di mobilità del personale. Tale "tavolo tecnico" seppur attivato, non ha in concreto espletato alcuna attività collegabile al processo di mobilità. Il predetto tavolo dovrà tenere conto del mutato livello quantitativo del personale da ricollocare per effetto delle sentenze di stabilizzazione che hanno interessato l'Amministrazione CRI. E' evidente come tale complessa attività, che richiede l'accoglimento delle richiesta di personale da parte di altre PP.AA., la valutazione dei profili professionali del personale CRI idoneo a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni terze, l'individuazione di criteri di massima da adottare per l'individuazione dei soggetti più idonei, solo per accennare alcuni degli aspetti valutativi che si profilano in un tale delicato procedimento, vada sviluppata in un arco temporale almeno di medio periodo, ai fini sia di garantire gli attuali livelli occupazionali del personale CRI, sia di garantire l'assegnazione di risorse umane idonee e funzionale alle esigenze delle Amministrazioni riceventi, che possano inserirsi efficacemente e produttivamente in tali strutture. Peraltro le attuali risorse finanziarie trasferite dallo Stato alla CRI sono insufficienti a coprire i costi del personale, euro 152.052.057= consolidati nell'esercizio 2013 ed euro 145.618.332= previsti nel bilancio 2014. Risorse finanziarie non vincolate al pagamento degli oneri del personale potranno essere individuate solo nel momento in cui sarà definito il fabbisogno organico dell'Ente e dell'Associazione, avviate le procedure di mobilità e il numero delle risorse umane complessivamente snellito. E' tuttavia questo un passaggio che richiede un'oculata valutazione delle reali esigenze delle due strutture e richiede la massima cautela nell'avvio del processo di mobilità a tutela dell'invarianza occupazionale.

Il **comma 3** posticipa di un anno il termine del 1° gennaio 2015 per l'adozione del decreto finalizzato a rivedere l'attuale sistema e il metodo della remunerazione della filiera del farmaco, tenendo conto della complessità della procedura prescritta dall'articolo 15, comma 2 del decreto legge n. 95 del 2012. La proroga è necessaria anche in considerazione del fatto che i lavori tecnici di coordinamento presso la Conferenza Stato-Regioni sulla proposta delle nuove modalità di remunerazione della filiera distributiva sono già stati avviati e necessitano, tuttavia, di un ulteriore periodo per consentire l'adozione, entro l'anno 2015, del processo di riforma previsto dalla legge.

Relativamente al **comma 4**, si evidenzia che con i commi 15, 16 e 17 dell'art. 15 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, è stata introdotta una procedura straordinaria e transitoria per la fissazione delle tariffe, valide solo per gli anni 2012-2014, in materia di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in deroga alle vigenti disposizioni di cui all'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992, e successive modificazioni, anche al fine di superare il contenzioso intervenuto in materia, da considerare come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del SSN nell'ambito della complessiva programmazione e gestione sanitaria. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2012, è stata data attuazione alla suddetta previsione, con la determinazione di tariffe la cui validità è stata fissata al 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dal comma 16 del predetto art. 15. Quindi, entro la fine del corrente anno dovrebbero essere state individuate da parte del Ministero della salute nuove tariffe massime di riferimento con decorrenza 1° gennaio 2015. Come noto, in data 10 luglio 2014 è intervenuta l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul testo del nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 che, tra l'altro, ha previsto all'articolo 1, comma 3, l'aggiornamento, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Livelli Essenziali di Assistenza, in attuazione dei principi di equità, innovazione ed appropriatezza e nel rispetto degli

equilibri programmati della finanza pubblica. Appare evidente che la programmata attività di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza rappresenta un presupposto fondamentale per l'individuazione delle nuove tariffe massime di riferimento: l'emanazione del nuovo d.P.C.M. LEA impone, infatti, l'esigenza di provvedere alla definizione di tariffe nazionali per tutte le prestazioni nuove e/o modificate incluse nei "nuovi Lea". La definizione delle tariffe massime di riferimento prima della emanazione del nuovo dPCM LEA renderebbe di fatto necessaria la predisposizione di un ulteriore decreto di aggiornamento delle tariffe nazionali che includa prestazioni diverse, in numero e in specie, da quelle che potrebbero essere contenute nello schema di decreto da predisporsi prima del 31 dicembre 2014. A tal fine, il comma 4, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, novellando il comma 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dispone la proroga, prudenzialmente fino al 31 dicembre 2015, della validità delle vigenti tariffe come determinate dal DM 18 ottobre 2012.

Art. 8 (proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

La disposizione di cui al **comma 1** proroga sino al 31 dicembre 2015 il termine (già prorogato al 31 dicembre 2014 con l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15) per l'emanazione del decreto con cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L'adozione di tale decreto si rende necessaria in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, tra cui, in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario, e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.

In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei princìpi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto-legge «milleproroghe» del dicembre 2008 presso il Senato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l'introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni.

La disposizione, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-*quater*, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesserebbero gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porrebbero, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.

La disposizione di cui al **comma 2** si rende necessaria in considerazione dei maggiori termini intercorsi per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Il citato decreto ministeriale, infatti, è stato siglato in data 13 novembre 2014, e quindi circa trenta giorni dopo rispetto alle tempistiche previste: il predetto articolo 3, infatti, prevedeva che per le opere di cui alle lettere a) e b) il decreto avrebbe dovuto emettersi entro trenta giorni a decorrere dalla data del decreto legge.
Conseguentemente, la norma è necessaria al fine di poter recuperare il maggior tempo intercorso per l'adozione del decreto attuativo.
La previsione di cui al **comma 3** proroga fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia della disposizione che prevede il ricorso all'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, attualmente previsto in via transitoria fino al 31 dicembre 2014. La grave crisi che ha investito il settore delle costruzioni rende, infatti, necessaria l'ulteriore proroga della disposizione, al fine di consentire alle imprese di disporre delle risorse finanziarie necessarie a dare avvio al cantiere, e di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al difficile e costoso credito bancario. Infatti, la pesante restrizione del credito bancario e i ritardi nei pagamenti dei crediti da parte della pubblica Amministrazione hanno determinato una grave crisi di liquidità del settore che sta tutt'ora penalizzando la filiera. La proroga dell'efficacia della disposizione che prevede la corresponsione obbligatoria dell'anticipazione consentirà, quindi, di evitare l'impasse sulle nuove realizzazioni, determinata, da un lato, dalla carenza di risorse delle imprese, e, dall'altro, dal rifiuto dei fornitori di fornire i materiali necessari all'avvio dei lavori prima del relativo pagamento. Viceversa, l'attuale previsione dell'operatività dell'anticipazione fino al 31 dicembre 2014 rischia di esaurirne gli effetti positivi per il settore a fronte di una crisi che continua tuttora. Peraltro, la proroga consente di allineare la normativa nazionale agli standard europei, dove l'anticipazione è presente, al fine di non svantaggiare le imprese operanti nel mercato nazionale rispetto ai competitors che operano principalmente negli altri Paesi e di garantire, così, un corretto confronto concorrenziale. Tale istituto, ad esempio, è previsto come obbligatorio in Francia – dove peraltro l'anticipazione è incrementata sino al 20%, come misura anticrisi – ed in Spagna. Inoltre, occorre tenere presente che i divieti di anticipazione non operano per gli interventi oggetto di cofinanziamento da parte dell'unione europea, con ciò essendo evidente che tale istituto è applicato e condiviso anche a livello comunitario.
Al **comma 4** viene prorogato, dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2015, il termine entro il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve emanare il decreto che stabilisce i criteri per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi. La norma relativa agli accessi sulle strade in gestione ANAS rende la disciplina degli accessi medesimi più equa e coerente con i diritti della proprietà privata, prevenendo l'insorgere di ulteriore contenzioso che, in parte, si sta espandendo su tutto il territorio nazionale. Le eventuali minori entrate per ANAS S.p.A., derivanti dalla norma in esame, peraltro, di limitata portata in riferimento al bilancio complessivo di detta Società, potranno essere compensate con i proventi del Contratto di programma – parte servizi.
La previsione di cui al **comma 5** proroga, dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015, il termine per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e, dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, il termine iniziale della operatività dell'obbligo di revisione. In tal modo si concede un lasso di tempo adeguato sia per intraprendere le opportune iniziative di sostegno economico alle imprese agricole,

per far fronte ai conseguenti nuovi oneri per gli interventi di preventivo adeguamento delle macchine agricole a carico delle suddette imprese, già duramente provate dall'attuale congiuntura sfavorevole, sia per la concreta effettuazione degli interventi di messa in sicurezza dei mezzi agricoli soggetti a revisione.

La disposizione di cui al **comma 6** proroga al 30 giugno 2015 la decorrenza dell'obbligo, per le autoscuole, di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida, entrata in vigore il 19 gennaio 2013, in considerazione dell'investimento di notevole entità a carico delle imprese, soprattutto in un periodo di grave crisi economica. Peraltro, in mancanza di tale proroga, moti operatori del settore dovrebbero cessare l'attività, atteso che l'articolo 123, comma 9, lettera b) del codice della strada prevede che la competente provincia debba revocare l'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola quando "venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica" della stessa. Infatti, le autoscuole hanno l'obbligo – previsto dall'articolo 123 del codice della strada – di avere la proprietà dei beni aziendali e, quindi, anche del parco veicolare con cui effettuano le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida, e hanno quindi l'obbligo di avere in proprietà veicoli con le caratteristiche previste dalla nuova direttiva, entrata in vigore il 19 gennaio 2013. In particolare, le scuole guida devono procedere all'acquisto di almeno nove nuovi veicoli, di cui quattro veicoli a due ruote, un quadriciclo, un autocarro di massa complessiva compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate con relativo rimorchio e un autobus per il trasporto fino a sedici passeggeri con relativo rimorchio.

Al **comma 7** vengono prorogati i termini relativi all'approvazione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall'Enac con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, in quanto i termini previsti non sono compatibili con l'espletamento delle necessarie istruttorie da parte dell'Enac.

Ai **commi 8 e 9** si prevede la proroga al 30 giugno 2015 del termine di cui all'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e al 31 dicembre 2015 del termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, al fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale ed eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di «semplificazione» non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti.

La proroga di cui al **comma 10** si rende necessaria in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione dei concessionari per le proposte di modifica del rapporto concessorio da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di quelli necessari alla conseguente approvazione da parte di quest'ultimo.

Art. 9 (Proroga di termini in materia ambientale)

In merito al **comma 1** si rappresenta che l'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36/2003 vieta il conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore a 13.000 KJ/Kg

a partire dal 31 dicembre 2014, termine da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15.
Tale divieto, tuttavia, non è previsto dalla direttiva 99/31/CE sulle discariche attuata nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 36/2003 citato.
Proprio per questa ragione, il disegno di legge recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) A.C. 2093", c.d. Collegato Ambientale, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ne dispone l'abrogazione.
Nelle more della definitiva approvazione di tale disegno di legge, viene pertanto differita al 30 giugno 2015 l'operatività di tale divieto, destinato ad essere definitivamente espunto dal sistema giuridico. Inoltre, sul piano tecnico, si deve rilevare che il rifiuto urbano trattato ai fini del conferimento in discarica può avere le suddette caratteristiche e, quindi, dopo essere stato trattato non potrebbe più essere conferito in discarica.
Il **comma 2** differisce il termine del 31 dicembre 2014, previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), al 28 febbraio 2015.
La proroga si rende necessaria per consentire alle Regioni, che hanno in via di ultimazione la progettazione o l'affidamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di ultimare tali attività senza incorrere nella perdita del finanziamento concesso, altrimenti prevista al 31 dicembre 2014.
Con riferimento al **comma 3** si fa presente che l'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo alla "Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia", prevede che sino alla data del 31 dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente) nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. La proroga del termine al 31 dicembre 2015 è, pertanto, necessaria al fine di consentire l'applicazione delle semplificazioni e le opportune modifiche normative. Contestualmente si prevede che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI, di cui all'articolo 260-bis, commi da 3 a 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che le sanzioni di cui al citato articolo 260-bis, commi 1 e 2, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015.
Il **comma 4**, in ragione della complessità della relativa procedura, proroga al 28 febbraio 2015 il termine per esercitare il potere sostitutivo del Governo in caso di inadempienza dell'ente attuatore di interventi di depurazione delle acque reflue che danno esecuzione a sentenze di condanna della Corte di Giustizia europea o hanno l'obiettivo di prevenire l'avvio di nuove procedure di infrazione.

Art. 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
Il **comma 1**, tenuto conto del fatto che l'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche, stabilisce che le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte da un commissario liquidatore, proroga il termine per lo svolgimento delle attività, alla luce delle circostanze di seguito indicate.
In primo luogo, tiene conto dell'esigenza di ultimare composite attività ancora a carico dell'Agenzia (definizione e perfezionamento di molteplici procedure di contenzioso di espropri e relativi accatastamenti), nonché di definire le vertenze, alcune di ingente valore economico, ancora

pendenti. In secondo luogo, la proroga è necessaria per dare attuazione alla legge 8 maggio 2012, n. 65, che destina le risorse finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e assegnate all'Agenzia, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti nei confronti dell'Agenzia stessa e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali "Torino 2006". Tali risorse sono iscritte nel bilancio dello Stato con singole annualità, di cui l'ultima scade il 31 dicembre 2018.

Da ultimo la proroga consente, con un orizzonte temporale più ampio di quello attualmente previsto, di dare compiuta attuazione al coinvolgimento che l'Agenzia ha avuto, a seguito di specifici interventi legislativi, sia con riguardo agli interventi a favore dei territori piemontesi interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture (legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 e successivo protocollo sottoscritto in data 6 febbraio 2012), sia con riguardo alla realizzazione delle opere per l'EXPO 2015 (legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successiva convenzione sottoscritta il 18 febbraio 2013).

Con riferimento al **comma 2** si rappresenta che l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, demanda ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi che producono, contemporaneamente, energia elettrica e calore per riscaldamento. Tale determinazione deve avvenire, secondo quanto previsto dalla norma primaria, attraverso la fissazione di specifici coefficienti moltiplicativi delle aliquote di accisa attualmente previste dal punto 11 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA). Il comma 2 del medesimo articolo 3-bis prevede, altresì, che, nelle more dell'individuazione di tali coefficienti moltiplicativi delle aliquote di accisa summenzionate e fino al 31 dicembre 2014 (termine così prorogato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150), debbano continuare ad applicarsi, per i combustibili in questione, i coefficienti, individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, già in passato vigenti, ancorché ridotti nella misura del 12 per cento. La disposizione in esame proroga ulteriormente il termine del 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.

In relazione al **comma 3** si evidenzia che l'articolo 8, comma 30, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in tema di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti mediante cessione o pegno di credito, prevede una disciplina che deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi, stabiliti dal codice civile (articoli 1264, 1265, 2800 e 2843 c.c.) e al regime previsto in tema di contratti di garanzia finanziaria (articolo 3, comma 1-*bis* del d.lgs 21 maggio 2004, n. 170), considerando, a tal fine, sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. Inoltre, siffatta norma stabilisce che la garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'Istituto di emissione.

Tale regime derogatorio delle formalità previste dalle disposizioni sopra richiamate del codice civile e del d.lgs n.170/2004 è stato prorogato più volte fino all'attuale scadenza fissata al 31 dicembre 2014. Considerate le finalità di politica monetaria e di stabilità finanziaria delle operazioni in parola, viene disposta un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2015.

La proroga di 4 mesi del termine del 31 dicembre 2014, di cui al **comma 4**, si rende necessaria per completare l'iter di emanazione del regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) italiani.
Il suddetto regolamento rientra nell'ambito dei provvedimenti a cura del MEF di attuazione della direttiva 2011/61/UE (direttiva AIFMD) sui gestori di fondi di investimento alternativi, che è stata recepita in normativa primaria con il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44. Alle disposizioni in normativa primaria, modificative del Testo unico della finanza (TUF), devono seguire i regolamenti attuativi di MEF, Banca d'Italia e Consob. Senza questi regolamenti i gestori italiani di fondi alternativi non possono adeguarsi alle disposizioni della direttiva AIFMD entro il 31 dicembre 2014.
Con il **comma 5**, viene prorogata fino al 31 dicembre 2015 la disposizione, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.
Al fine di concorrere al contenimento delle spese pubbliche, proseguendo nel percorso intrapreso negli anni passati anche in considerazione della tendenziale riduzione del numero dei dipendenti pubblici e dell'opportunità di riuso dei beni mobili e arredi già posseduti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB, il **comma 6** proroga anche per il 2015 la previsione di cui all'art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012 che limita l'acquisto dei predetti beni nella misura del 20% rispetto alla spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011, con eccezione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia. Peraltro, nell'ottica della massima razionalizzazione degli spazi e del contenimento della spesa, è mantenuta ferma la previsione che prevede la possibilità di superare il prefissato limite del 20% allorché l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso, però, ai sensi del succitato comma 141, sarà il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio a dover verificare preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della norma. In caso di violazione, scattano i presupposti per la valutazione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Allo scopo di concorrere al contenimento delle spese pubbliche, proseguendo nel percorso intrapreso negli anni passati, il **comma 7**, sebbene attualmente il livello dell'inflazione sia prossimo alla zero, proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.
Si tratta di una norma di salvaguardia nel caso di innalzamento dei livelli d'inflazione, anche nella prospettiva della più ampia attuazione dei piani di razionalizzazione degli spazi presentati dalle amministrazioni all'Agenzia del Demanio.
Il comma 8, in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, proroga fino al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei

contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

In relazione al **comma 9** si rappresenta che in attuazione dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, a seguito del monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3 del medesimo decreto-legge. Tale monitoraggio evidenziò un andamento che non consentiva il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle predette lettere, per complessivi 645 milioni di euro per l'anno 2013. Con il citato DM del 30 novembre 2013 è stato stabilito l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e preordinato l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto maggior gettito compensando le minori entrate che si genererebbero sul 2015 per effetto dell'aumento degli acconti nei suindicati periodi d'imposta. Di fatto l'aumento dell'acconto è già intervenuto. Il primo comma della norma in esame dispone in sostanza che per il 2015 le maggiori risorse rinvenibili dall'aumento delle accise preordinato con il DM 30 novembre 2013 per compensare le minori entrate sul saldo IRES e IRAP del 2015 per effetto dell'aumento degli acconti, saranno rimpiazzate utilizzando parte delle maggiori entrate rivenienti dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale". In particolare è utilizzata quota parte delle maggiori entrate in materia di cui all'articolo 1, comma 7, della predetta legge. In base a detto DM l'aumento delle accise decorrente dal 1° gennaio 2015 al 15 febbraio 2016 si dovrebbe applicare in misura tale da determinare maggiori entrate nette pari a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 17,8 milioni di euro per l'anno 2016. In bilancio sono quindi scontati detti effetti per dette annualità. In sostituzione delle maggiori entrate rinvenibili dall'aumento delle accise per gli importi suindicati la norma in esame individua nuove risorse indicando l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Tale norma prevede che ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo.

Se dal monitoraggio delle entrate dal citato articolo 1, comma 7, della legge 186/2014 emerge un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-

legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

Le disposizioni di cui ai **commi 10 e 11** prorogano la possibilità di esercitare, da parte delle Amministrazioni, la flessibilità amministrativa per il bilancio dello Stato. Ciò è indispensabile per un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie il cui presupposto è che gli stanziamenti di bilancio possano essere impiegati dal titolare delle funzioni di spesa per il raggiungimento degli obiettivi considerati prioritari. Pertanto, i criteri di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente e il verificarsi di eventi non prevedibili al momento della previsione iniziale possono, nel corso della gestione, far sì che l'allocazione delle risorse stabilita con il bilancio di previsione non sia effettivamente la più appropriata in relazione agli obiettivi di efficienza ed economicità della gestione. In questo senso, la disponibilità di un adeguato margine di flessibilità rappresenta un elemento indispensabile per il razionale impiego delle risorse.

In particolare, le modifiche si riferiscono in ordine cronologico:

- Alla proroga anche per gli anni 2015 e 2016 della possibilità prevista dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per ciascun Ministro di disporre, con proprio decreto, tra i capitoli del proprio stato di previsione, variazioni compensative di sola cassa, con i limiti disposti dalla citata normativa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti;
- Alla proroga anche per l'anno 2016**,** e relativo bilancio pluriennale, della possibilità prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di apportare con il disegno di legge di bilancio rimodulazioni delle dotazioni finanziarie, anche tra diverse Missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili;
- Alla proroga anche per l'anno 2016**,** e relativo bilancio pluriennale, della possibilità prevista dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alle autorizzazioni di spesa pluriennali, di rimodulare con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza ricompresi nel bilancio pluriennale, assicurandone apposita evidenza, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata.

Il **comma 12** modifica l'articolo 20 del d.l. n 66 del 2014, relativo all'efficientamento delle società partecipate dallo Stato al fine di risolvere taluni dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della disposizione per le società controllate da Ferrovie dello Stato S.p.a., definendo anche i termini di versamento all'entrata dei risparmi delle Società del Gruppo.

In particolare, la disposizione precisa che il concorso agli obiettivi efficientamento e finanziari del predetto art. 20 da parte delle società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a., viene determinato nell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015, a carico della capogruppo. Ciò in modo da conseguire gli obiettivi stimati dal citato articolo 20.

Art. 11 (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

Il **comma 1** prevede la proroga di un anno del riferimento temporale disposto dal comma 1-quinquies, dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, che ha previsto misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali individuando risorse da destinare al finanziamento degli interventi conseguenti alla ricognizione dei danni subiti dai territori colpiti e dei fabbisogni economici per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi, mediante la possibilità di impegnare i contributi ivi previsti agli eventi per i quali venga disposto il rientro nell'ordinario nel corso del 2015, in luogo del riferimento all'anno 2014 individuato dalla disposizione originaria. La disposizione muove dall'intento di porre tutte le regioni, che a vario titolo posseggano sul proprio bilancio economie protrattesi all'esito del completamento degli interventi previsti nei piani redatti dai commissari delegati a seguito di eventi calamitosi pregressi, in condizione di utilizzare le risorse rinvenute per finanziare gli interventi conseguenti alla manifestazione dei recenti eventi calamitosi individuati dal comma 1-quinquies, dell'articolo 2 del decreto-legge n.74 del 2014, convertito, dalla legge n.93/2014. L'accesso alle misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali è subordinato al completamento della ricognizione, da parte delle regioni, delle informazioni preliminari in ordine alla sussistenza di situazioni che corrispondano ai presupposti individuati dalla norma in rassegna. Inoltre va evidenziato come la procedura illustrata, propedeutica all'attuazione della norma, è stata rallentata dalla necessità di diverse regioni di porre in essere misure di contrasto agli eventi calamitosi che negli ultimi mesi hanno pesantemente inciso il territorio nazionale.

Sulla base dello stato di attuazione del Piano degli interventi di ripristino adottato dal Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il **comma 2** fissa il termine entro il quale deve essere completata l'attività del Commissario in questione volta al ripristino in Sardegna della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del novembre 2013.

Art. 12 (Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali)

La presente disposizione proroga per l'anno 2015 il regime fiscale relativo alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali, previsto, ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in via transitoria per il 2014.

Al fine di coprire le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comma 2 prevede una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del MEF.

Art. 13 (Federazioni sportive nazionali)

La proroga al 1° gennaio 2016 è necessaria per preservare l'attività sportiva delle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L'applicazione asettica delle norme per il contenimento delle spese al mondo sportivo produrrebbe infatti una immediata e drastica riduzione dell'attività, con conseguente impossibilità a partecipare alla maggior parte delle

gare di qualificazione per le Olimpiadi, delle gare preparatorie delle Olimpiadi stesse, dei Campionati del Mondo.
A ciò si aggiunga che le Federazioni sportive, per la massima parte, sono del tutto sprovviste delle risorse umane e strutturali, oltre che finanziarie, per poter dare risposta alla mole di adempimenti che richiederebbe l'applicazione della normativa.

Art. 14 (Proroga contratti affidamento di servizi)
Nelle more del riordino delle funzioni delle province di cui alla legge del 7 aprile 2014, n.56, il presente articolo assicura la continuità nelle attività dei centri per l'impiego riguardante l'attuazione degli interventi cofinanziati dei fondi strutturali 2007/2013, per la parte gestita attraverso l'esternalizzazione dei servizi, analogamente a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 per il lavoratori a contratto delle Province.
I Centri per l'impiego hanno fatto ampiamente ricorso all'affidamento di servizi per assicurare lo svolgimento dei propri compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro. In tal senso, la mancata proroga dei contratti di servizi esternalizzati metterebbe a rischio l'impiego di 1.500 addetti in diverse Regioni, inficiando significativamente le attività e di funzionamento dei Centri per l'impego di Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.
La proroga è stata formulata in modo da garantire tutti i contratti di servizi attualmente in essere, a fronte di scadenze degli stessi differenziate nel corso dell'anno 2015.